

## INDICE

### STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI (con le integrazioni e modifiche apportate, da ultimo, con D.R. n. 1241 del 07.05.09)

#### PARTE I NORME GENERALI

##### CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 (Finalità istituzionali)	pag. 1
Art. 2 (Principi di autonomia)	pag. 1
Art. 3 (Principi organizzativi e di funzionamento)	pag. 1
Art. 4 (Attività istituzionali)	pag. 2
Art. 5 (Attività didattica) – Abrogato	pag. 2
Art. 6 (Altre attività istituzionali) – Abrogato	pag. 2
Art. 7 (Rapporti nazionali ed internazionali)	pag. 2
Art. 8 (Risorse finanziarie)	pag. 2
Art. 8-bis (Attività di servizio per ulteriori risorse)	pag. 3

##### CAPO II FONTI

Art. 9 (Norme) – Abrogato	pag. 3
Art. 10 (Statuto)	pag. 3
Art. 11 (Regolamenti di Ateneo)	pag. 3
Art. 12 (Altri regolamenti) – Abrogato	pag. 4

#### PARTE II ORGANI DI ATENEO

Art. 13 (Tipologia)	pag. 5
Art. 14 (Il Rettore)	pag. 5
Art. 15 (Il Senato Accademico: composizione)	pag. 7
Art. 15-bis (Funzioni del Senato Accademico)	pag. 7
Art. 16 (Il Consiglio di Amministrazione: composizione)	pag. 8
Art. 16-bis (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)	pag. 9
Art. 17 (Giunta di Ateneo)	pag. 9
Art. 17-bis (Il Consiglio dei Direttori di Dipartimento) – Abrogato – v. successivo art. 17-quater	pag. 10
Art. 17-ter (Collegio dei Presidi)	pag. 10
Art. 17-quater (Consiglio dei Direttori di Dipartimento)	pag. 10
Art. 17-quinqies (Garante di Ateneo)	pag. 11
Art. 18 (Consiglio degli Studenti)	pag. 11

### **PARTE III**

#### **STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA**

Art. 19 (Tipologia)	pag. 12
Art. 20 (La Facoltà)	pag. 12
Art. 21 (Il Preside)	pag. 14
Art. 22 (Il Consiglio di Facoltà)	pag. 15
Art. 22-bis (Giunta di Facoltà)	pag. 15
Art. 22-ter (Commissione didattica di Facoltà)	pag. 16
Art. 23 (Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio aggregato)	pag. 16
Art. 24 (Consiglio dei corsi di diploma universitario) – Abrogato	pag. 17
Art. 25 (Le Scuole di specializzazione)	pag. 17
Art. 26 (Scuole dirette a fini speciali) – Abrogato	pag. 18
Art. 27 (Corsi di perfezionamento)	pag. 18
Art. 28 (Commissione didattica di Facoltà) – Abrogato – v. precedente art. 22-ter	pag. 18
Art. 29 (Dottorati di ricerca)	pag. 18
Art. 30 (I Dipartimenti)	pag. 19
Art. 31 (Organi del Dipartimento)	pag. 20
Art. 32 (I Centri interdipartimentali)	pag. 21
Art. 33 (I Dipartimenti e Centri interuniversitari)	pag. 22
Art. 34 (Centri di servizio e sistema bibliotecario) – Abrogato – v. successivi artt. 50-ter e 50-quater	pag. 22
Art. 34-bis (Norma transitoria) – Abrogato	pag. 22

### **PARTE IV**

#### **STRUTTURE E ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE**

##### **CAPO I**

##### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA**

Art. 35 (Formazione e professionalità)	pag. 22
Art. 36 (Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile)	pag. 22
Art. 37 (Strutture tecniche ed amministrative dell'Ateneo)	pag. 22
Art. 38 (Il Direttore Amministrativo)	pag. 23
Art. 39 (Funzioni e responsabilità dei dirigenti)	pag. 25
Art. 39-bis (Il responsabile del procedimento)	pag. 26
Art. 40 (Personale tecnico-amministrativo)	pag. 26
Art. 41 (Accesso alla qualifica di dirigente) – Abrogato	pag. 26
Art. 42 (Invenzioni conseguite nell'ambito dell'università) – Abrogato	pag. 26
Art. 43 (Rapporti con il servizio sanitario nazionale) – Abrogato	pag. 27
Art. 44 (Servizi e modalità di gestione) – Abrogato	pag. 27

##### **CAPO II**

##### **STRUTTURE DECENTRATE: I POLI**

Art. 45 (Strutturazione, tipologia ed attivazione)	pag. 27
Art. 46 (Compiti)	pag. 27
Art. 47 (Organi e loro attribuzioni)	pag. 28
Art. 48 (Verifica di funzionalità)	pag. 29

**CAPO III  
ORGANI DI CONTROLLO INTERNO**

Art. 49 (Nucleo di valutazione)	pag. 30
Art. 50 (Collegio dei Revisori dei conti)	pag. 30
Art. 50-bis (Ufficio di controllo interno)	pag. 30

**CAPO IV  
CENTRI DI SERVIZIO E SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

Art. 50-ter (Centri di servizio)	pag. 31
Art. 50-quater (Sistema bibliotecario di Ateneo)	pag. 31

**Parte V  
AZIENDA UNIVERSITARIA DEL POLICLINICO**

Art. 51 (Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il S.S.R.)	pag. 31
Artt. da 52 a 68 – Abrogati	pag. 31

**Parte VI  
NORME COMUNI**

Art. 69 (Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)	pag. 32
Art. 70 (Principi di funzionamento degli organi collegiali)	pag. 32
Art. 70-bis (Riunione periodica degli Organi Collegiali)	pag. 32
Art. 71 (Elezione degli organi di Ateneo)	pag. 33
Art. 71-bis (Ineleggibilità)	pag. 33
Art. 72 (Divieto di cumulo delle cariche)	pag. 33
Art. 73 (Esonero dalle attività istituzionali)	pag. 33
Art. 74 (Collaborazioni con altre università ed amministrazioni pubbliche e private)	pag. 33
Art. 75 (Tutela giudiziaria degli organi di Ateneo)	pag. 34

**Parte VII  
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 76 (Gli istituti) – Abrogato	pag. 34
Art. 77 (Rinnovo dei mandati)	pag. 34
Art. 78 (Rappresentanze dei professori nel Senato accademico)	pag. 35
Art. 79 (Modifiche di Statuto) – Abrogato	pag. 35
Art. 80 (Efficacia dei regolamenti di Ateneo e delle norme statutarie)	pag. 35
Art. 80-bis (Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle università statali) - Abrogato	pag. 35

**STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI<sup>1</sup>**  
**CON LE INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPORTATE CON D.R. n. 1241 DEL 07.05.09<sup>2</sup>**

Parte I  
NORME GENERALI  
Capo I  
Principi fondamentali

Art. 1

*(Finalità istituzionali)*

1. La seconda università degli studi di Napoli, di seguito denominata università o ateneo, **ha personalità giuridica di diritto pubblico. Promuove il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la didattica e così contribuisce allo sviluppo civile ed economico del Paese. La sede legale dell'ateneo è il rettorato di Caserta.**
2. (abrogato)
3. **L'ateneo assicura libertà di ricerca e di studio, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, senza alcuna discriminazione, e favorisce il diritto allo studio per i più capaci e meritevoli.**
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. Lo stemma ufficiale dell'università è custodito dal rettore.

Art. 2

*(Principi di autonomia)*

1. **L'ateneo disciplina la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile secondo i principi sanciti dal presente statuto e dai regolamenti.**
- 1-bis - **La libertà di ricerca e didattica dei docenti dell'ateneo è garantita secondo i principi costituzionali e coordinata con le esigenze delle strutture alle quali essi afferiscono.**

Art. 3

*(Principi organizzativi e di funzionamenti)*

1. L'organizzazione e l'attività **dell'ateneo** sono informate ai principi di **trasparenza**, **pubblicità**, **partecipazione**, **decentramento**, **responsabilità** e **distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo.**

---

<sup>1</sup> Successivamente alla sua emanazione, intervenuta con DR n. 2180 del 07.06.1996, lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli è stato modificato ed integrato con i DD.RR. n. 3080/1998, n. 3496/1999, n. 2185/2001 (pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 237 del 10.10.1998, n. 267 del 13.11.1999, n. 131 del 08.06.2001), riformulato con DR n. 3063 del 04.07.2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 236 del 04.07.2001) e successivamente modificato con i DD.RR.2894 /2003, 570/2006, 2187/2006 (pubblicati rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n.209 del 09.09.2003, n. 56 del 08.03.2006, n. 176 del 31.07.2006).

<sup>2</sup> **Le modifiche risultanti dall'ultimo DR n. 1241 del 07.05.09 sono riportate in carattere grassetto.**

#### **Art. 4**

##### **(Attività istituzionali)**

**1. La ricerca e la didattica sono attività istituzionali primarie dell'ateneo. Per la facoltà di medicina e chirurgia, è attività istituzionale, a supporto delle attività di didattica e di ricerca, anche quella assistenziale.**

**1-bis - L'ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:**

- laurea;
- laurea magistrale e/o specialistica;
- specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master di primo livello;
- master di secondo livello.

**1-ter - Le procedure per il rilascio dei titoli di studio e gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo, in conformità alla normativa vigente.**

**1-quater - Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività didattiche, nel rispetto degli ordinamenti vigenti, del presente statuto e dei regolamenti.**

**1-quinquies - L'ateneo assicura attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, predispone servizi di tutorato per assistere gli studenti nel corso degli studi e promuove attività di orientamento post-universitario.**

#### **Art. 5**

##### **(Attività didattica)**

**(abrogato)**

#### **Art. 6**

##### **(Altre attività istituzionali)**

**(abrogato)**

#### **Art. 7**

##### **(Rapporti nazionali ed internazionali)**

**1. L'ateneo collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.**

**2. Al fine di realizzare le collaborazioni di cui al comma precedente, l'università:**

- a) stipula accordi e convenzioni;
- b) promuove e incoraggia la mobilità e gli scambi di docenti, ricercatori, studenti e personale dirigenziale e tecnico-amministrativo.

#### **Art. 8**

##### **(Risorse finanziarie)**

**1. Le fonti di finanziamento dell'ateneo sono costituite da trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati, da finanziamenti comunitari e da entrate proprie.**

2. Le entrate proprie sono costituite da:

**a) tasse e contributi degli studenti;**

**b) contributi volontari e atti di liberalità;**

**b-bis) proventi di attività e rendite, anche patrimoniali.**

**2-bis - Le tasse e i contributi sono determinati considerando anche il costo dei servizi didattici offerti, le condizioni economiche dello studente, nonché il profitto dei suoi studi.**

3. (abrogato)

#### **Art. 8-bis**

##### **(Attività di servizio per ulteriori risorse)**

1. **Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca, l'ateneo può svolgere attività di servizio per soggetti pubblici o privati, disciplinate da appositi regolamenti.**

#### **Capo II**

#### **FONTI**

#### **Art. 9**

**(Norme)**

**(abrogato)**

#### **Art. 10**

**(Statuto)**

1. Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'università, secondo i principi costituzionali e della **vigente legislazione**.

**2. Le modifiche dello statuto sono deliberate, su proposta del rettore, dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti le facoltà, i dipartimenti e il consiglio di amministrazione, nonché, per quanto di loro pertinenza, le organizzazioni sindacali e il consiglio degli studenti.**

3. Lo statuto, nonché le sue modifiche, sono emanati con decreto del Rettore, **espletate** le procedure previste dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Lo statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, fatta eccezione per le norme che disciplinano le attività didattiche, **che** entrano in vigore dall'anno accademico successivo a quello di pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

#### **Art. 11**

##### **(Regolamenti di Ateneo)**

1. **I regolamenti contengono la disciplina attuativa dello statuto, della legislazione universitaria e delle norme di carattere generale che abbiano ad espresso riferimento le istituzioni universitarie.**

**1-bis - Sono deliberati dagli organi collegiali di governo, trasmessi al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il controllo previsto dalla legge 9 maggio 1989 n. 168, nonché, relativamente al regolamento di cui alla successiva**

lettera c), dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341, e successivamente emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:

- a) il regolamento generale di ateneo;
- b) il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) il regolamento didattico di ateneo.

2. Il regolamento generale di ateneo, **approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sentiti le facoltà e i dipartimenti**, disciplina le norme quadro organizzative di competenza dell'ateneo, fra le quali:

- a) le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca;
- b) le modalità di istituzione di strutture e centri interuniversitari;
- c) le modalità per le designazioni elettive e per le nomine e le eventuali surrogazioni.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità. Il regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà, i dipartimenti e gli altri centri di spesa previsti dal presente statuto.

4. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi per i quali l'università rilascia titoli con valore legale e di tutti gli altri corsi tenuti dall'università **medesima**, nonché le attività formative di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed al decreto del **MIUR 22 ottobre 2004, n. 270. Il regolamento** è approvato dal senato accademico, **sentite** le facoltà, previa osservanza delle procedure previste dall'art. 11 comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

**4-bis - Sono altresì deliberati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del rettore, i seguenti regolamenti:**

**1) il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e dei ricercatori (art. 1 commi 2, 3 e 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e art. 13 comma 1 d.lgs. 6 aprile 2006 n. 164);**

**2) il regolamento per la chiamata dei professori ordinari ed associati idonei (legge 3 luglio 1998, n. 210; art. 1, comma 8, legge 4 novembre 2005, n. 230 e art. 13, comma 1, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164);**

**3) ogni altro regolamento per il quale la legge preveda il controllo di legittimità e di merito da parte del competente Ministero, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.**

**4-ter – Il rettore, previo parere del senato accademico, emana ulteriori regolamenti esecutivi del presente statuto, ovvero indipendenti, nei limiti previsti dall'ordinamento.**

**4-quater - Salvo diversa previsione di legge, i regolamenti entrano in vigore secondo quanto disposto dal decreto di emanazione, che ne dispone altresì le forme di pubblicità.**

**Art. 12  
(Altri regolamenti)  
(abrogato)**

Parte II  
ORGANI DI ATENEEO

Art. 13  
(Tipologia)

1. Sono organi di governo dell'università il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione. Sono organi consultivi la giunta di ateneo, **il collegio dei presidi**, il consiglio dei direttori di dipartimento e il consiglio degli studenti.

Art. 14  
(Il rettore)

1. Il rettore è eletto tra i professori **dell'ateneo**, di prima fascia, a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo è **fissato alla data del decreto di indizione delle elezioni e spetta:**

a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;  
b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli organi di governo collegiali **dell'ateneo** e nei consigli di facoltà, **nonché ai rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo collegiali dell'ateneo;**

c) **al personale dirigenziale e tecnico-amministrativo non richiamato nella precedente lett. b), con rapporto di lavoro organico a tempo indeterminato con l'ateneo, i cui voti, con apposito regolamento, sono complessivamente valutati nella misura del 6% dell'elettorato attivo complessivo. Il regolamento tiene conto della distribuzione di tale personale sui cinque poli universitari e nell'amministrazione centrale, e garantisce pari peso ad ognuna di queste sei articolazioni.**

**d) (abrogata)**

2. Il rettore è nominato dal **Ministro dell'Università**, con proprio decreto; entra in carica all'inizio dell'anno accademico **successivo alla nomina, ha la rappresentanza legale dell'ateneo ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza di tutte le attività istituzionali dell'ateneo e delle relative strutture, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ad altre strutture dell'ateneo.**

Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato ed in tal caso il quadriennio **decorre** dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

**3. L'ateneo, anche per le sue strutture autonome e decentrate, nonché per l'attività amministrativa, sta in giudizio per mezzo del rettore, che ne ha la rappresentanza legale ad ogni effetto, e che nomina i difensori.**

4. Spetta in particolare al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;

b) vigilare sulle strutture e i servizi **dell'ateneo**, impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi;

c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;

**d) (abrogata)**

e) emanare lo statuto e i regolamenti;

**f) in ragione delle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca e in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo, adottare gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ateneo ed esercitare i poteri di spesa relativi, secondo le modalità, i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;**

**g) sovrintendere all'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo;**

h) presentare, ad inizio dell'anno accademico, al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, la relazione sullo stato dell'ateneo;

**i) (abrogata)**

l) assumere con proprio decreto, in caso di urgenza e in via provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e del senato accademico, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile;

m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del personale;

n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;

o) nominare in servizio il personale di competenza dell'università;

p) provvedere all'assegnazione e alla gestione del personale docente e ricercatore secondo i criteri dettati **dal senato accademico**, fatte salve le competenze dei consigli di facoltà;

q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, predisposto dal direttore amministrativo, previa verifica degli indirizzi programmatici formulati dal senato accademico;

r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione e la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato dal direttore amministrativo;

**s) (abrogata)**

t) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale in servizio;

u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività dell'università;

**v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti dell'ateneo o di altra università o di altra amministrazione pubblica. L'incarico può essere conferito anche a persona di comprovata qualificazione professionale che abbia svolto attività presso organismi ed enti pubblici o privati con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;**

z) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto o dai relativi regolamenti.

5. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore vicario che lo **sostituisce** in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento. Il pro-rettore vicario è membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.

**5-bis - Il rettore può nominare fino a sei pro-rettori funzionali, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'ateneo, attribuendo loro compiti di coordinamento di settori**

strategici, con relativa delega. Il rettore conferisce altresì deleghe specifiche a docenti di sua fiducia.

**5-ter - Il rettore può inoltre nominare fino ad un massimo di sei delegati alla firma degli atti di propria competenza.**

#### Art. 15

##### *(Il senato accademico: composizione)*

1. Il senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

- a) il rettore **medesimo**, che lo presiede;
- b) il pro-rettore vicario;
- c) i presidi di facoltà;
- d) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;
- e) **il Presidente** di ciascuna delle unità organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unità stessa;
- f) **tre** rappresentanti dei ricercatori **in rappresentanza di almeno due facoltà dell'ateneo**;
- g) **tre** rappresentanti del personale **dirigenziale e** tecnico-amministrativo;
- h) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla vigente legislazione;
- i) il direttore amministrativo, con funzioni di segretario, con voto consultivo.

**1-bis - Possono altresì partecipare alle sedute del senato accademico, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.**

2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica **tre** anni accademici, e sono **tutti** rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

**2-bis - I presidi e il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.**

**3. (abrogato)**

**4. (abrogato)**

**5. (abrogato)**

#### Art. 15-bis

##### *(Funzioni del senato accademico)*

**1. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata un terzo dei suoi membri di diritto.**

**2. Il senato accademico ha funzioni di indirizzo politico-programmatico:**

- a) in materia di didattica e di ricerca;
- b) in materia di programmazione e sviluppo dell'ateneo.

**3. Il senato fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in ordine all'impiego delle risorse finanziarie e svolge funzioni di verifica periodica dell'attuazione dei programmi da parte degli organi a ciò deputati.**

4. Il senato accademico approva o modifica lo statuto, il regolamento didattico di ateneo, il regolamento generale di ateneo, e gli altri regolamenti attinenti alle materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e per i quali il suo intervento sia richiesto da specifiche disposizioni di legge.

5. Spettano inoltre al senato accademico le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché quelle individuate con norme regolamentari di ateneo.

#### Art. 16

##### *(Il consiglio di amministrazione: **composizione**)*

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore **medesimo**, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;

**c-bis) il presidente del consiglio dei direttori di dipartimento;**

d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia, **in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo;**

e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia, **in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo;**

f) **quattro** ricercatori eletti dai ricercatori, **in rappresentanza di almeno tre facoltà dell'ateneo;**

g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;

**h) quattro** rappresentanti del personale **dirigenziale e** tecnico-amministrativo eletti **dal personale stesso;**

i) un rappresentante regionale di confindustria designato tra i componenti dell'organo direttivo;

l) un rappresentante regionale del CNEL designato tra i componenti dell'organo direttivo;

**l-bis) un rappresentante della camera di commercio regionale designato tra i componenti dell'organo direttivo.**

**1-bis - Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali ed i delegati del rettore medesimo.**

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni **accademici** e le componenti elettive sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica **tre** anni **accademici** e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.

**3. (abrogato)**

**4. (abrogato)**

## **Art. 16-bis**

### ***(Funzioni del consiglio di amministrazione)***

- 1. Il consiglio è organo di amministrazione in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.**
- 2. Il consiglio di amministrazione:**
  - a) approva i bilanci di previsione e la contestuale assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture decentrate e autonome decentrate;**
  - b) approva il conto consuntivo;**
  - c) attua gli indirizzi del senato accademico che comportano impegni di spesa, compatibilmente con le disponibilità delle risorse finanziarie, in osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio e nei limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;**
  - d) verifica periodicamente l'attuazione del bilancio;**
  - e) determina la misura delle tasse e dei contributi studenteschi in attuazione degli indirizzi programmatici del senato accademico;**
  - f) approva contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;**
  - g) approva, in coerenza con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo, il procedimento relativo ai progetti, le aggiudicazioni dei lavori e le acquisizioni di beni e servizi che non rientrano nella competenza di altro organo dell'ateneo, assume le determinazioni relative alle connesse problematiche ed autorizza la relativa copertura finanziaria;**
  - h) determina l'ammontare dell'indennità annua spettante per la durata dell'incarico: al rettore, al pro-rettore vicario, ai pro-rettori funzionali, ai presidenti dei poli, ai presidi, ai direttori di dipartimento e dei centri interdipartimentali, nonché agli altri componenti degli organi collegiali previsti nel presente statuto; determina altresì l'ammontare dell'indennità, con spesa a carico dei rispettivi bilanci, per i direttori dei centri di servizi di ateneo e di scuole aventi autonomia amministrativa e contabile ed istituite con atto normativo;**
  - i) determina annualmente il gettone di presenza spettante ai componenti degli organi collegiali di ateneo, con esclusione dei componenti di cui alla lettera h).**
- 3. Il consiglio di amministrazione approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo, ed il regolamento generale di ateneo.**
- 4. Spettano inoltre al consiglio di amministrazione le altre competenze ad esso demandate dal presente statuto e dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché quelle individuate con specifico provvedimento del rettore.**

## **Art. 17**

### ***(La giunta di Ateneo)***

- 1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore, è composta dal pro-rettore vicario, dal direttore amministrativo, da due membri del senato accademico e due membri del consiglio di amministrazione, nominati dal rettore.**

2. La giunta di ateneo ha compiti istruttori su particolari problematiche individuate di volta in volta dal rettore.

**Art. 17 bis**  
**(Il Consiglio dei direttori di dipartimento)**  
**(Abrogato)**  
**v. successivo art. 17 – quarter**

**Art. 17-ter**  
**(Il collegio dei presidi)**

1. Il collegio dei presidi è presieduto e convocato dal rettore, secondo necessità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri, ed ha funzioni di coordinamento e di monitoraggio delle attività delle facoltà dell'ateneo.

**Art. 17-quater**  
**(Il consiglio dei direttori di dipartimento)**

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento è composto dai direttori dei dipartimenti attivati nell'ateneo.

2. Il consiglio ha funzioni consultive per il senato accademico, per il consiglio di amministrazione e per gli altri organi di governo e di indirizzo dell'ateneo.

3. Il consiglio, in relazione alle materie di interesse dei dipartimenti, esprime pareri, su richiesta del rettore, su:

- a) politica della ricerca;
- b) istituzione, attivazione, disattivazione, modifica, fusione delle strutture dipartimentali e interdipartimentali;
- c) attivazione di consorzi e di altre iniziative di ricerca cui partecipi l'ateneo;
- d) rapporti tra i dipartimenti e altre strutture interne o esterne all'ateneo;
- e) criteri di afferenza ad un dipartimento o di trasferimento ad altro dipartimento;
- f) proposte di modifica del regolamento generale di ateneo;
- g) piano triennale di ateneo relativo alla ricerca;
- h) ripartizione dei contributi ordinari dei dipartimenti;
- i) istituzione ed attivazione dei dottorati di ricerca;
- j) individuazione dei criteri di valutazione dell'attività scientifica dei dipartimenti;
- k) individuazione dei criteri di assegnazione delle borse di studio di ateneo per la ricerca, delle borse di dottorato e post-dottorato;
- l) programmi di sviluppo delle biblioteche dell'ateneo e delle reti telematiche;
- m) rapporti con enti, fondazioni, istituzioni, mondo produttivo, al fine di promuovere il trasferimento delle conoscenze.

4. Il consiglio promuove iniziative finalizzate a favorire la collaborazione fra i dipartimenti con riferimento alla partecipazione ai centri interdipartimentali, il coordinamento delle richieste per le grandi attrezzature scientifiche e la omogeneità delle procedure amministrative e contabili dei singoli dipartimenti.

5. Il consiglio è presieduto da un direttore di dipartimento, eletto a scrutinio segreto. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio. L'eletto è nominato con decreto del rettore.

6. Il presidente dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta; egli nomina due vice-presidenti, di cui uno con funzioni di vicario.

7. E' istituita la giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, presieduta dal presidente, e della quale sono membri di diritto i due vice-presidenti. Gli altri membri della giunta sono eletti uno per ogni polo geografico dell'ateneo, anche se i poli non sono formalmente costituiti.

8. Le funzioni della giunta del consiglio dei direttori di dipartimento, in coerenza con i compiti delineati nei commi precedenti per il consiglio dei direttori di dipartimento, sono individuate con apposita disciplina dettata dal medesimo consiglio dei direttori di dipartimento.

9. Le modalità di elezione del presidente e della giunta e le norme di funzionamento del consiglio sono dettate dal regolamento del consiglio dei direttori di dipartimento, che è proposto dal consiglio medesimo e trasmesso agli organi di governo dell'ateneo, per l'approvazione. Il regolamento è adottato con decreto del rettore.

#### **Art. 17-quinquies**

##### **(Garante di ateneo)**

1. Il rettore può nominare, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, un garante di ateneo quale organo indipendente, che può essere monocratico o collegiale.

2. La composizione, i compiti, le modalità di funzionamento e la durata dell'organo sono disciplinati da apposito regolamento di ateneo.

#### **Art. 18**

##### **(Il Consiglio degli studenti)**

1. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nominati in seno al senato accademico ed al consiglio di amministrazione, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di ateneo, secondo le modalità definite nel regolamento degli studenti, **nonché da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, secondo le modalità definite con apposita disciplina.**

2. **Il consiglio** è costituito con decreto del rettore, dura in carica **tre** anni accademici e può funzionare anche attraverso commissioni, elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento.

3. **Il consiglio** è organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo e ha funzioni consultive. Esso esprime parere obbligatorio in materia di tasse e contributi e parere facoltativo **su** problemi di volta in volta **proposti** dal rettore o dagli altri organi di governo dell'ateneo. **I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla trasmissione della relativa richiesta al consiglio degli studenti.**

4. (abrogato)

5. **Il consiglio** può altresì proporre agli organi di governo **dell'ateneo** iniziative concernenti materie di proprio interesse, compresi i rapporti con rappresentanze studentesche di altre **università** nazionali o internazionali.

Parte III  
STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA  
Art. 19  
(*Tipologia*)

1. Le strutture didattiche fondamentali **dell'ateneo** sono le facoltà, che si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea **magistrale** (di seguito denominati corsi di studio) e possono attivare al loro interno:

- **corsi di perfezionamento scientifico al termine dei quali è rilasciato un attestato di frequenza;**

- **corsi di alta formazione permanente e ricorrente con specifiche finalità, al termine dei quali è rilasciato il master di primo o di secondo livello.**

**1-bis - Strutture didattiche fondamentali per la specializzazione dei laureati sono le scuole di specializzazione, che possono coinvolgere una o più facoltà dell'ateneo.**

**1-ter - Sono altresì strutture didattiche le scuole di alta formazione.**

**1-quater - L'ateneo promuove anche corsi di perfezionamento e aggiornamento.**

2. Sono strutture di ricerca **dell'ateneo** i dipartimenti ed i centri interdipartimentali. **Sono, altresì, strutture didattiche e di ricerca le scuole di dottorato.**

3. Al fine di valorizzare specificità culturali e particolari risorse presenti nell'ateneo, consentendo una maggiore efficienza e flessibilità nello svolgimento delle attività istituzionali, possono essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni **con altre università** ovvero con enti qualificati, strutture didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali, **centri interuniversitari di ricerca**, centri di eccellenza. **La tipologia, l'istituzione, l'attivazione e il livello di autonomia di tali strutture speciali sono definiti dal regolamento generale di ateneo e dal regolamento** per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Negli allegati A e B sono riportati gli elenchi, **a fini ricognitivi**, delle facoltà e delle **strutture** di alta formazione, con i relativi corsi di studio e di master, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture didattiche e/o di ricerca speciali presenti nell'Ateneo. Gli elenchi sono **periodicamente** aggiornati **con decreto del rettore**, sulla scorta delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.

Art. 20  
(*La facoltà*)

1. La facoltà ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attività didattica **dei corsi** che ad essa afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

**2-bis - La facoltà è, altresì, centro di spesa autonomo decentrato secondo le procedure, le modalità ed i limiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.**

3. Spetta in particolare alla facoltà:

- a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio che ad essa per legge afferiscono e le attività culturali di competenza;
- b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti **i consigli di corso di studio** e, per la parte di loro competenza, i dipartimenti interessati;
- c) **partecipare alla formulazione dei** piani di sviluppo di ateneo previsti da specifiche disposizioni di legge, sentiti i consigli **dei corsi di studio ed i consigli** dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;
- d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore loro assegnati, sentiti i pareri dei consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati;
- e) proporre l'attivazione di insegnamenti o moduli didattici e la relativa modalità di copertura, se necessario ricorrendo anche a contratti di diritto privato, nei limiti previsti dall'articolo 100 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e sovrintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, dei dipartimenti e con la commissione didattica di cui all'articolo **22-ter** del presente statuto, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
- e-bis) svolgere attività di formazione, consulenza e servizio in base a contratti o convenzioni, in coerenza con la normativa vigente e con specifico regolamento;**
- f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal preside di facoltà, da trasmettere al rettore;**
- g) (abrogata)**
- h) individuare strumenti di miglioramento delle attività didattiche tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione competente;
- i) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti, secondo le norme previste dal regolamento didattico di ateneo;
- l) deliberare il regolamento di facoltà secondo le procedure del presente statuto;
- m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto;
- n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto;
- o) esprimere parere su qualsiasi questione che il rettore ritenga di sottoporre al suo esame;
- p) approvare la relazione tecnica predisposta dalla commissione didattica in merito alle ipotesi di determinazione del numero massimo di accessi ad un corso di laurea, acquisito il parere del relativo consiglio;
- q) esprimere parere in merito all'utilizzazione da parte del preside delle risorse finanziarie messe annualmente a disposizione dal consiglio di amministrazione;
- r) svolgere tutti gli altri compiti ad essa demandati dalla legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

4. Si prescinde dai pareri facoltativi previsti dal precedente comma, se non fatti pervenire all'organo richiedente entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 21  
(Il preside)

1. Il preside, **salvo il disposto del precedente art. 14, comma 3**, rappresenta la facoltà, **anche nell'ambito degli organismi rappresentativi internazionali, nazionali e locali**.

**1-bis - Il preside convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne attua le deliberazioni.**

2. Spetta in particolare al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà, esercitando il controllo e la vigilanza;

b) trasmettere al rettore **la relazione annuale** sullo stato **dell'attività didattica di cui al comma 3, lett. f)**, dell'articolo 20 del presente statuto;

c) partecipare alle sedute del **senato accademico e del collegio dei presidi**, ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai relativi regolamenti;

d) adottare, in casi di necessità e di urgenza, provvedimenti da trasmettere al **senato accademico**, in materia di competenza del consiglio di facoltà, con l'obbligo di sottoporre gli atti a ratifica del consiglio stesso, nella seduta immediatamente successiva;

e) gestire autonomamente le risorse finanziarie assegnate annualmente dal consiglio di amministrazione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo, anche per quanto riguarda l'intervento consultivo del consiglio di facoltà, assumendone la relativa responsabilità.

3. **Il preside è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo.** In caso di mancata elezione **nelle prime tre votazioni** si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

**3-bis - Il preside è nominato con decreto del rettore. Le ulteriori modalità riguardanti le elezioni sono fissate dal regolamento generale di ateneo.**

**3-ter - Il preside dura in carica quattro anni accademici e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato ed è rieleggibile immediatamente una sola volta nella medesima struttura.**

4. **Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside vicario, che viene nominato con decreto del rettore. E' possibile la nomina di un secondo vice-preside, con delega specifica.**

**4-bis - Il vice-preside vicario sostituisce in tutte le sue funzioni il preside in caso di impedimento o di assenza ed esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata del preside dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.**

5. Il preside nomina, tra i professori di prima fascia, un segretario della facoltà al quale è attribuita la responsabilità della verbalizzazione delle adunanze. Il segretario dura in carica quattro anni accademici **e può essere confermato** consecutivamente per una sola volta.

In caso di assenza o impedimento del segretario le funzioni sono svolte dal più giovane in ruolo dei professori di prima fascia partecipanti all'adunanza.

## **6. (abrogato)**

### Art. 22

#### *(Il consiglio di facoltà)*

1. Il consiglio di facoltà è composto da:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;
- b) una rappresentanza dei ricercatori, pari a 1/3 dei professori di ruolo e fuori ruolo, in relazione ai primi 50 docenti, e pari a 1/5 dei medesimi, per gli ulteriori professori presenti in consiglio;**
- c) una rappresentanza degli studenti iscritti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;
- c-bis) un rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo assegnato all'ufficio di presidenza della facoltà, se il numero dei componenti del consiglio di facoltà è inferiore o uguale a 200, ovvero due rappresentanti, per il caso in cui i componenti del consiglio di facoltà siano più di 200.**

**1-bis - La durata in carica delle rappresentanze è di quattro anni accademici per i ricercatori e per il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e di tre anni accademici per gli studenti.**

2. Il consiglio di facoltà è convocato dal preside almeno ogni due mesi o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei suoi membri.

**2-bis - Al consiglio di facoltà spettano le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria, dal presente statuto, dal regolamento didattico di ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.**

3. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.

4. Il regolamento di facoltà può prevedere la costituzione di un consiglio di presidenza al quale sono attribuiti compiti istruttori e di coordinamento. Nell'espletamento dei propri compiti istruttori il consiglio di presidenza invita i direttori dei dipartimenti per le materie di loro interesse.

**5. La facoltà detta apposita disciplina per regolamentare i rapporti con i consigli dei corsi di studio afferenti.**

### Art. 22-bis

#### *(La giunta di facoltà)*

**1. Il consiglio di facoltà che, in composizione allargata conti un numero di membri superiore alle 50 unità, può, su proposta del preside, con voto pari a due terzi degli aventi diritto, deliberare la costituzione di una giunta, composta dal preside, che la convoca e presiede, dal vice-preside vicario, dal vice-preside con delega, ove nominato, dal segretario del consiglio di facoltà, da un rappresentante dei professori ordinari, da un rappresentante dei professori associati, da un rappresentante dei ricercatori e da un rappresentante degli studenti.**

Partecipa, inoltre, il rappresentante o uno dei rappresentanti del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo presente in consiglio di facoltà.

2. L'ateneo, con proprio regolamento, individua i compiti della giunta e ne disciplina le regole di funzionamento.

3. La giunta resta in carica fino all'elezione del nuovo preside.

#### **Art. 22-ter**

##### **( La Commissione didattica di facoltà)**

1. Presso ogni facoltà può essere istituita una commissione didattica con il compito di coordinare i diversi corsi di studio, i rapporti tra docenti e studenti e tra facoltà e servizi centrali interessati; di verificare il funzionamento dell'attività di tutorato; di individuare strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal nucleo di valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica.

2. Alla commissione compete l'esercizio di qualsiasi altro compito ad essa demandato dalla relativa facoltà.

3. La commissione didattica è presieduta dal preside o da un suo delegato, è composta da una rappresentanza dei componenti del consiglio di facoltà e dura in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza studentesca, la cui durata è di tre anni accademici. La sua composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento di facoltà.

#### **Art. 23**

##### **(Consigli di corso di studio e consigli di corso di studio aggregato)**

1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che abbiano formalizzato l'afferenza al corso medesimo, nonché dalla rappresentanza degli studenti iscritti al corso di studio, nella misura prevista dalla legislazione vigente. I professori ed i ricercatori possono afferire ad ogni effetto soltanto ad un corso di studio, per il quale abbiano formalizzato l'opzione di afferenza.

1-bis - Per l'elezione della rappresentanza degli studenti si rinvia al regolamento generale di ateneo.

1-ter - I professori di ruolo e i ricercatori delle facoltà responsabili di insegnamenti in più corsi di studio della medesima facoltà possono partecipare con diritto di voto alle attività di tutti i consigli di corso di studio in cui insegnano. I professori e i ricercatori che partecipano senza formale afferenza non concorrono alla formazione del numero legale.

1-quater - I professori supplenti esterni alla facoltà e i professori a contratto possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale.

1-quinquies - La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti è di tre anni accademici.

**1-sexies - E' possibile la costituzione di consigli di corso di studio interfacoltà secondo la disciplina di cui al comma 1 del presente articolo.**

**1-septies - Per esigenze di coordinamento didattico, uno o più consigli di corso di studio, previa conforme delibera di ciascuno e parere favorevole della/e facoltà interessata/e, possono riunirsi in un unico consiglio. In tal caso, il consiglio di corso di studio aggregato tiene luogo dei consigli di corso di studio in esso confluiti e che pertanto sospendono la loro attività.**

**2. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato è eletto tra i professori di ruolo che afferiscono formalmente al consiglio, ai sensi del comma 1. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di mancata elezione, nelle prime tre votazioni, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti.**

**E' eletto chi riporta il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.**

**Le ulteriori modalità riguardanti le elezioni sono indicate dal regolamento generale di ateneo.**

**3. Il presidente del consiglio di corso di studio o di corso di studio aggregato è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.**

**3-bis - I consigli di corso di studio e i consigli di corso di studio aggregato hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione di piani di studio, nonché in altre materie individuate dal consiglio di facoltà e dal regolamento didattico di ateneo che disciplina anche le modalità di esercizio di dette competenze.**

#### **Art. 24**

**(Consiglio dei corsi di diploma universitario)**

**(abrogato)**

#### **Art. 25**

**(Le Scuole di specializzazione)**

**1. L'attività di specializzazione rientra tra i compiti primari dell'università.**

**2. Le scuole di specializzazione sono istituite con decreto del rettore, su proposta delle facoltà interessate, in attuazione del piano di sviluppo dell'ateneo, previa delibera del senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione.**

**2-bis - Le scuole sono dotate di autonomia didattica, organizzativa e contabile.**

**3. Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il consiglio.**

**4. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento e della gestione della scuola.**

**4-bis - Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. I criteri e le modalità di elezione sono definiti nel regolamento generale di ateneo.**

**5. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo**

criteri e modalità definite nel regolamento generale di ateneo. I docenti a contratto partecipano alle relative adunanze con voto consultivo.

## **6. (abrogato)**

### Art. 26

#### *Scuole dirette a fini speciali*

Abrogato

### Art. 27

#### *(Corsi di perfezionamento)*

1. I corsi di perfezionamento **scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente** sono istituiti, su proposta della facoltà e **su parere del senato accademico**, con decreto del rettore, e svolgono la loro attività con autonomia didattica; **alla conclusione dei corsi stessi sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; per quelli di durata inferiore ad un anno, istituiti ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, è rilasciato un attestato di frequenza.**

2. Le modalità **di approvazione e funzionamento** di tali corsi sono disciplinate **da apposito regolamento.**

3. I corsi di perfezionamento **sono** gestiti, **quanto agli** aspetti amministrativi e contabili, dai relativi organi. **Sono organi del corso di perfezionamento il direttore ed il consiglio.**

**Quest'ultimo è composto da tutti i docenti del corso e coadiuva il direttore nell'esercizio dei propri compiti. Il direttore ha la responsabilità scientifica, organizzativa e gestionale del corso.**

4. (abrogato)

5. (abrogato)

### Art. 28

#### **(Commissione didattica di facoltà)**

**(abrogato)**

**v. precedente art. 22 - ter**

### Art. 29

#### *(Dottorati di ricerca)*

1. L'ateneo istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca **e le relative scuole.**

2. **Le scuole di dottorato sono istituite con decreto del rettore previo parere del senato accademico.**

3. **Le scuole sono dotate di autonomia didattica e organizzativa.**

4. **Sono organi della scuola:**

a) **il direttore;**

b) **il comitato scientifico della scuola.**

5. **I compiti e la costituzione degli anzidetti organi sono disciplinati da un apposito regolamento in materia.**

Art. 30

*(I dipartimenti)*

1. I dipartimenti sono strutture organizzative che promuovono e coordinano l'attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodo nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore. **I dipartimenti concorrono altresì all'attività didattica e di servizio, nei modi stabiliti dal regolamento generale di ateneo.**

**1-bis - Il dipartimento è costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale tecnico scientifico-amministrativo, bibliotecario ed ausiliario ad esso assegnato, secondo le modalità previste nel successivo articolo 38.**

2. **I dipartimenti possono essere articolati in sezioni omogenee con finalità specifiche.**

3. Spetta in particolare al dipartimento:

**a) promuovere, coordinare e gestire le attività di ricerca, nel rispetto della libertà scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti;**

**a-bis) garantire a tutti gli afferenti un equo accesso alle risorse trasferite dall'ateneo per la ricerca;**

**a-ter) mettere a disposizione delle facoltà e dei corsi di studio le proprie risorse tecniche e materiali, al fine di contribuire alle attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;**

**a-quater) promuovere le attività di formazione connesse alla ricerca relative ai dottorati di ricerca;**

b) formulare alle facoltà competenti i piani di sviluppo della ricerca per l'acquisizione di personale docente e ricercatore;

**c) esprimere parere alle facoltà sulla destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di competenza;**

d) esprimere, nei settori di loro competenza, parere sull'assegnazione di compiti didattici da parte delle facoltà;

e) esprimere parere vincolante in ordine alle domande di afferenza al dipartimento da parte di docenti e ricercatori;

f) svolgere attività di ricerca e consulenza in base a contratti o convenzioni;

**f)bis- predisporre la relazione annuale sull'attività scientifica e di ricerca, da trasmettere al rettore ed agli altri organi competenti;**

**g) abrogata**

h) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione, in funzione dell'attività di ricerca svolta e programmata;

i) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.

**3-bis - Le attività dei dipartimenti sono disciplinate da un regolamento quadro proposto dal consiglio dei direttori di dipartimento al rettore e da questi approvato previa delibera conforme del senato accademico e del consiglio di**

**amministrazione. I singoli dipartimenti possono adottare un proprio regolamento di funzionamento.**

Art. 31

*(Organi del dipartimento)*

1. Sono organi del dipartimento:

- a) il consiglio;
- b) il direttore;
- c) la giunta.

2. Il consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento e da una rappresentanza del personale **dirigenziale e tecnico-amministrativo** così formata:

- almeno **quattro** rappresentanti fino a trenta unità di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;
- **cinque** rappresentanti fino a cinquanta unità di personale docente e ricercatore afferente al consiglio;
- non oltre **sei** rappresentanti qualora il numero dei docenti e ricercatori afferenti al consiglio superi le cinquanta unità.

**Qualora il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento sia inferiore a cinque unità, la relativa rappresentanza nel consiglio è ridotta a due unità.**

**Le rappresentanze durano in carica quattro anni accademici, salva la rappresentanza degli iscritti ai dottorati di ricerca che dura in carica tre anni accademici.**

**2-bis - Il segretario di dipartimento partecipa al consiglio con voto consultivo e con funzioni di verbalizzante; la sua presenza non concorre alla formazione del numero legale. Il consiglio di dipartimento può altresì invitare alle proprie adunanze professori a contratto dell'ateneo con funzioni consultive su specifici argomenti. Il regolamento del singolo dipartimento può incrementare la rappresentanza del personale per adeguarla alle proprie specificità organizzative e funzionali.**

**3. abrogato**

**4. Il consiglio determina le forme di utilizzazione e di coordinamento del personale; e la destinazione dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione.**

5. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina ed è nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta **nella medesima struttura.**

6. Il direttore, **salvo il disposto di cui al precedente art. 14 comma 3**, ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata **dalla legge**, dallo statuto o dai regolamenti.

**6-bis - Il direttore è responsabile del funzionamento e della gestione del dipartimento ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legislazione universitaria, dal presente**

**statuto o dai regolamenti, fatta salva l'autonomia dei responsabili scientifici dei singoli progetti di ricerca, secondo la disciplina e nei limiti previsti dai regolamenti di ateneo.**

7. Il direttore designa, tra i professori di ruolo, un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore.

8. La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformità alle norme del proprio regolamento.

9. La giunta è **presieduta dal direttore del dipartimento e vi partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante, anche il segretario di dipartimento; essa è, inoltre,** composta da almeno:

**a) tre membri** in rappresentanza dei professori ordinari;

**b) tre membri** in rappresentanza dei professori associati;

**c) due membri** in rappresentanza dei ricercatori;

**d) due membri** in rappresentanza del personale **dirigenziale e** tecnico-amministrativo.

10. La giunta dura in carica quattro anni accademici. **Il numero dei componenti, le modalità di funzionamento e di elezione delle rappresentanze sono definiti dal regolamento di dipartimento.**

11. Il personale **tecnico-amministrativo** assegnato al dipartimento è gestito dal direttore secondo le esigenze delle attività relative al dipartimento, in accordo **con la giunta**. Il direttore può delegare il segretario o altro funzionario **del grado più elevato** alla verifica della utilizzazione del personale **tecnico-amministrativo**.

## Art. 32

### *(I centri interdipartimentali)*

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno ed a forte carattere interdisciplinare, che si esplicano su durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.

2. I dipartimenti che propongono la costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attività.

**2-bis - Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina; ed è nominato con decreto del rettore. Egli dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.**

3. Le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei centri, **nonché le modalità di elezione del direttore** sono definite dal regolamento generale di ateneo.

4. Le norme del presente statuto, relative ai dipartimenti, si applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali di ricerca.

Art. 33

*(I dipartimenti e centri interuniversitari)*

1. Per particolari esigenze di carattere scientifico è possibile istituire dipartimenti e centri interuniversitari.
2. L'istituzione ed il funzionamento **dei centri o dipartimenti interuniversitari** sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo.

**Art. 34**

**(Centri di servizio e sistema bibliotecario)**

**(abrogato)**

**v. successivi artt. 50 – ter e 50 - quater**

**Art. 34-bis**

**(Norma transitoria)**

**(abrogato)**

Parte IV

STRUTTURE E ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Capo I

Organizzazione amministrativa e tecnica

Art. 35

*(Formazione e professionalità)*

1. L'ateneo promuove la crescita professionale di tutto il personale **dirigenziale e tecnico-amministrativo**. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 36

*(Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile)*

1. Le strutture organizzative centrali e quelle periferiche afferenti ai poli di cui al Capo II del presente statuto ed i centri di servizio di ateneo sono istituiti con apposita delibera degli organi accademici competenti e sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo.
2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è riconosciuta **alle facoltà**, ai poli – **qualora istituiti** - ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali. **Essa** può essere conferita, con delibera del consiglio di amministrazione, ad altre strutture caratterizzate da rilevanti dimensioni e **funzioni, su richiesta delle strutture interessate**.
3. **(Abrogato)**

Art. 37

*(Strutture tecniche ed amministrative dell'università)*

1. L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'università prevede strutture centrali e periferiche costituite in base **agli indirizzi e ai programmi definiti** dai competenti organi di

ateneo, **assunti in osservanza alle esigenze di funzionamento delle strutture, nonché in esecuzione di disposizioni normative e regolamentari.**

**2. Le strutture amministrative e tecniche dell'università sono organizzate in ripartizioni, uffici o centri; questi ultimi due possono essere articolati in sezioni.**

**2-bis - Le strutture amministrative e tecniche dei poli di cui all'articolo 45 possono essere organizzate in uffici o centri e sezioni.**

**3. A capo delle ripartizioni, comprendenti più uffici, è assegnato, di norma, personale dirigente; in mancanza, può essere assegnato personale vicedirigente.**

**4. A capo degli uffici, dei centri o delle sezioni, sono assegnati dipendenti in possesso di adeguato profilo professionale e di livello retributivo.**

**5. Il ricorso a prestazioni di terzi estranei all'università è consentito per ragioni eccezionali o di urgenza, secondo le norme vigenti.**

**6. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni di particolare complessità e di interesse generale, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.**

#### Art. 38

*(Il direttore amministrativo)*

**1. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore entro sessanta giorni dalla sua nomina, ai sensi del precedente art. 14, comma 4, lett. v).**

**1-bis - Ferme le garanzie di legge sulla stabilità del contratto del direttore amministrativo, la scadenza dell'incarico coincide con quella del mandato del rettore. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del rettore di adeguare la scadenza del contratto del direttore amministrativo in modo da farla coincidere con la durata del proprio mandato, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.**

**1-ter – Il contratto del direttore amministrativo è prorogato fino al termine massimo di 60 giorni dalla nomina del nuovo rettore.**

**2. Il direttore amministrativo esercita le funzioni attribuite espressamente dalla legislazione universitaria, dal presente statuto e dai regolamenti, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'ateneo. Egli è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici nonché della regolarità degli atti di propria competenza e di quelli di competenza del rettore, predisposti dalle ripartizioni e uffici dell'amministrazione centrale e sottoscritti dallo stesso, ferma restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale dell'ateneo propria del rettore.**

**2-bis) In particolare al direttore amministrativo sono attribuite le seguenti competenze:**

**a) Abrogato**

**a) bis -collaborare con il rettore nell'attuazione delle delibere degli organi di governo dell'ateneo, curandone l'esecuzione;**

**b) curare l'acquisizione delle entrate in bilancio, predisporre il bilancio di previsione unitamente al responsabile dell'ufficio di ragioneria e coadiuvare quest'ultimo nella predisposizione del conto consuntivo;**

c) proporre al senato accademico ed al consiglio di amministrazione l'organizzazione generale dell'apparato amministrativo e gestirlo attivando le ripartizioni, gli uffici ed i servizi centrali amministrativi e tecnici dell'ateneo, definendone le relative funzioni e posizioni, nominandone i responsabili e provvedendo al relativo funzionamento;

c-bis) adottare, ferme restando la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore, gli atti relativi alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo, in attuazione degli indirizzi fissati dai competenti organi di governo, nonché gli atti conseguenti all'assunzione – ad eccezione della sottoscrizione del contratto di lavoro - e quelli relativi allo stato giuridico del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo dell'ateneo, compresi quelli connessi all'attribuzione dei trattamenti economici in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi sottoscritti previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

c-ter) assegnare il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo agli uffici, alle ripartizioni e alle strutture didattico-scientifiche, di ricerca e di servizio, tenuto conto delle esigenze definite in sede di programmazione dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

d) adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria relativamente alle esigenze riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato amministrativo, secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) indirizzare, verificare e controllare l'attività dei dirigenti e dei capi-ufficio anche con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e valutarne l'attività, con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di indirizzo;

f) (abrogata)

g) (abrogata)

h) (abrogata)

i) (abrogata)

l) (abrogata)

m) esercitare i poteri di spesa adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, per quanto riguarda le risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'ateneo riguardanti il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali tecnici ed amministrativi, nei limiti degli importi e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

n) esercitare, in attuazione di specifici indirizzi fissati dagli organi di governo dell'ateneo, i poteri di spesa di propria competenza, diversi da quelli di cui al punto precedente, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, secondo le modalità, i limiti e le procedure previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;

o) (abrogata)

p) (abrogata)

q) (abrogata)

r) (abrogata)

s) (abrogata)

t) promuovere e resistere alle liti correlate con gli atti di gestione, anche del personale, posti in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti; **proporre al rettore eventuali transazioni per tali liti;**

u) **realizzare** programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria **dell'ateneo;**

v) presentare annualmente agli organi di indirizzo una relazione sull'attività svolta per le materie di propria competenza.

3. Il direttore amministrativo propone **al rettore** la nomina di un vice-direttore amministrativo che opera in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o, in mancanza, i funzionari più alti in grado. La nomina avviene con decreto del rettore.

4. L'incarico di direttore amministrativo può essere revocato con provvedimento motivato del rettore su conforme parere del consiglio di amministrazione, per gravi disfunzioni o inadempienze nella gestione dell'attività di competenza o per altre gravi circostanze, debitamente accertate.

#### Art. 39

##### *(Funzioni e responsabilità dei dirigenti)*

1. I dirigenti sono responsabili del settore di rispettiva competenza cui sono stati assegnati dal direttore amministrativo nonché della regolarità degli atti e dell'efficienza delle attività degli uffici o servizi centrali tecnici e amministrativi facenti parte del settore cui sono preposti. In particolare ad essi compete:

a) collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione degli indirizzi degli organi di gestione in materia di efficienza dell'organizzazione amministrativa;

b) verificare i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;

**c) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e quelli relativi alla gestione finanziaria mediante autonomi poteri di spesa nelle materie di propria competenza, nei limiti assegnati con provvedimento del rettore e del direttore amministrativo nell'ambito delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;**

d) proporre l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario;

e) vigilare sull'osservanza del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) emettere gli atti amministrativi costituenti manifestazioni di conoscenza o di giudizio, quali attestazioni, certificazioni, relazioni;

g) emettere gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti relativi ai settori di competenza;

h) emanare provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'università;

i) presentare annualmente al direttore amministrativo una relazione sull'attività svolta in relazione al settore organizzativo a cui è stato preposto.

**1-bis** - Gli atti di competenza dei dirigenti per l'esercizio delle autonome funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni**, sono individuati con apposito provvedimento del rettore, **su proposta del direttore amministrativo**.

2. In caso di inefficienza nello svolgimento della propria attività o di mancato perseguimento degli obiettivi assegnati al settore di competenza o di persistente inosservanza degli indirizzi fissati dagli organi di governo dell'università, il direttore amministrativo può disporre una diversa assegnazione del dirigente **a strutture operative o ripartizioni, con provvedimento motivato, dandone notizia al rettore**.

#### **Art. 39-bis**

##### *(Il responsabile del procedimento)*

1. Per ogni procedimento amministrativo è individuato il responsabile secondo quanto disposto dall'apposito regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Fermo quanto disciplinato in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal sopra citato regolamento di attuazione, per ogni intervento che si realizzi mediante un contratto pubblico, l'ateneo nomina il responsabile unico delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione disciplinano i compiti e l'autonomia gestionale del responsabile del procedimento di cui al comma precedente.

#### Art. 40

##### *(Personale tecnico-amministrativo)*

1. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'amministrazione centrale e delle altre strutture decentrate dell'università ai quali è assegnato, sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dalla contrattazione collettiva **nazionale e integrativa** e dagli accordi siglati con l'amministrazione universitaria.

2. Il personale partecipa alla gestione dell'università attraverso le proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente statuto.

#### Art. 41

##### *Accesso alla qualifica di dirigente*

Abrogato

#### **Art. 42**

**(invenzioni conseguite nell'ambito dell'università)  
(abrogato)**

Art. 43  
*Rapporti con il servizio sanitario nazionale*  
Abrogato

Art. 44  
*Servizi e modalità di gestione*  
Abrogato

Capo II  
Strutture decentrate: i poli

Art. 45  
*(Strutturazione, tipologia ed attivazione)*

1. I poli sono aggregazioni di facoltà e dipartimenti volti a conseguire una maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività istituzionali, un più alto livello di integrazione delle risorse e la valorizzazione di specificità culturali.
2. I poli sono costituiti, nel numero non superiore all'unità per ciascun comune, individuato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 25 marzo 1991 e con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, tenendo conto delle affinità didattico-scientifiche e della dislocazione delle strutture dell'ateneo sul territorio.
3. In conformità a quanto stabilito dal precedente comma, la localizzazione e le tipologie dei poli da costituire **sono definite con decreto del rettore**, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il decreto individua le facoltà e i dipartimenti che possono far parte di ciascun polo.
4. L'attivazione di ciascun polo è deliberata dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, **su richiesta di almeno due facoltà interessate** o di più dipartimenti a cui afferisce almeno il 20% del personale docente e ricercatore dell'ateneo.
5. In sede di attivazione il polo viene dotato di apposita struttura amministrativa decentrata, la cui responsabilità è affidata, a seconda della dimensione del polo, a un funzionario o a un dirigente –assegnato dal direttore amministrativo– che assume le funzioni di segretario amministrativo del polo. Il direttore amministrativo dell'università provvede altresì all'assegnazione del personale **tecnico-amministrativo** necessario per il funzionamento dell'ufficio amministrativo del polo.

Art. 46  
*(Compiti)*

1. Nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità **dell'ateneo, i poli** sono dotati di autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Nel rispetto degli indirizzi generali determinati dagli organi di governo dell'ateneo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, il polo provvede, in particolare:
  - a) alla manutenzione ordinaria, cura e conservazione del patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate;

- b) a rappresentare agli organi di governo dell'università le esigenze di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio assegnato alle strutture aggregate nonché le esigenze di acquisizione di ulteriori spazi;
  - c) all'acquisizione di attrezzature scientifiche e didattiche di **sua pertinenza**;
  - d) all'utilizzazione di impianti ed attrezzature esterne;
  - e) all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario **ad esso assegnato**.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità il polo dispone del personale e delle risorse finanziarie assegnate dagli organi di governo dell'università. Il polo può altresì collaborare con soggetti pubblici e privati, anche stranieri o internazionali, mediante contratti o convenzioni, pure in forme consortili, nei limiti e con le modalità fissate dal relativo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo.
3. Non rientrano nelle attribuzioni del polo le competenze proprie di ciascuna delle strutture aggregate né la gestione o il controllo dei fondi assegnati alle stesse. Non rientra altresì nelle attribuzioni del polo la gestione relativa allo stato giuridico ed economico del personale ad esso assegnato, che resta di competenza degli organi universitari.
4. **I bilanci dei poli sono allegati a quello dell'ateneo.** Resta ferma la responsabilità degli organi di ciascun polo.

#### Art. 47

##### *(Organi e loro attribuzioni)*

1. Sono organi del polo:
- a) il presidente;
  - b) il consiglio.
2. Il presidente è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per tale regime in caso di nomina. Il corpo elettorale è costituito da coloro che fanno parte dei consigli di facoltà o dei dipartimenti aggregati. **Egli** è nominato con decreto del rettore.
3. Il presidente del polo dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'università.
4. Il presidente rappresenta il polo, cura la convocazione del consiglio ed esegue le delibere del medesimo.  
Partecipa **al senato accademico e** con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione dell'università per i punti all'ordine del giorno riguardanti il polo; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo unitamente al segretario amministrativo del polo. Esercita funzioni di iniziativa e di attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo.  
E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate al polo.
5. Il presidente di polo nomina, tra i professori di ruolo che fanno parte del consiglio, un **vice-presidente vicario** che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
6. Il consiglio è composto da:

- a) il presidente;
- a-bis) il vice-presidente vicario;**
- b) il segretario amministrativo del polo che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante;
- c) quattro rappresentanti dei professori di ruolo;
- d) due rappresentanti dei ricercatori;
- e) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- f) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente.

7. I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 6 sono aumentati rispettivamente a sei, **tre e tre**, qualora il numero dei professori e dei ricercatori afferenti alle strutture aggregate sia superiore a cinquanta.

8. I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 6 sono eletti dalle rispettive categorie. L'elettorato attivo e passivo spetta al personale in servizio presso le strutture e l'ufficio amministrativo del polo e agli studenti iscritti alle facoltà aggregate del polo o a quelle che comprendono la maggioranza dei docenti e ricercatori afferenti ai dipartimenti aggregati nel polo.

9. I membri del consiglio di polo durano in carica quattro anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

10. Il consiglio è organo di indirizzo, di programmazione e di vigilanza della gestione del polo. In particolare:

- a) definisce il programma di attività e di sviluppo del polo;
- b) formula i criteri di utilizzazione delle risorse del polo, rispettando eventuali vincoli di destinazione;
- c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal presidente;
- d) elabora, sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture aggregate, le richieste di risorse finanziarie, di spazi e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- e) approva i contratti e le convenzioni di pertinenza del polo.

11. Il segretario amministrativo del polo è responsabile della relativa struttura amministrativa.

Compete al Segretario:

- a) coadiuvare il presidente nella predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- b) partecipare alle sedute del consiglio del polo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante;
- c) provvedere all'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso il polo, in attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio del polo, e provvedere al controllo del relativo orario di servizio.

#### Art. 48

##### *(Verifica di funzionalità)*

1. Decorsi tre anni dall'attivazione del primo polo, il senato accademico procede ad una verifica di funzionalità dei poli e, sentito il consiglio di amministrazione, assume le

opportune determinazioni, con valore di modifica statutaria, in ordine all'articolazione in poli dell'università.

Capo III  
Organi di controllo interno

Art. 49

*(Nucleo di valutazione)*

**1. Presso l'ateneo è istituito il nucleo di valutazione, la cui disciplina, relativa alla nomina, composizione e compiti, è dettata da apposito regolamento.**

**2. (Abrogato)**

Art. 50

*(Collegio dei revisori dei conti)*

**1.** Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo sulla regolarità della gestione **dell'ateneo** e delle strutture decentrate. Esso svolge altresì funzioni di consulenza **su problematiche sottoposte dal rettore o dal direttore amministrativo.**

**2.** I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento **per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo.**

**3.** Il collegio è composto da cinque componenti scelti tra:

a) magistrati della corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, o componenti della magistratura ordinaria, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, o dirigenti generali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, o Avvocati dello Stato;

b) dirigenti o funzionari del MIUR;

c) dirigenti o funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

d) revisori ufficiali dei conti iscritti al relativo registro;

e) esperti in materia di gestione pubblica;

f) docenti universitari **esterni all'ateneo.**

**4.** I componenti del collegio sono individuati dal consiglio di amministrazione tra le persone di provata competenza, anche se collocate a riposo, e sono nominati con decreto del rettore il quale individua altresì il presidente del collegio.

**5.** La durata della carica dei revisori dei conti è quadriennale ed è prorogabile, comunque, fino alla scadenza del mandato del rettore.

Art. 50-bis

*(Ufficio di controllo interno)*

**1.** L'ufficio di controllo interno è l'organo deputato alla verifica della **regolarità amministrativa** degli atti e dei procedimenti amministrativi **dell'ateneo** e di quelli delle strutture autonome o decentrate.

**2.** L'ufficio è composto da tre **membri, esterni all'ateneo, in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza, scelti e nominati dal rettore.**

**Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del rettore.**

**3.** La disciplina specifica **per il funzionamento e le competenze dell'ufficio è dettata da apposito regolamento approvato ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.**

**3-bis - Ai componenti dell'ufficio di controllo interno compete, per la durata dell'incarico, un'indennità di carica nella misura fissata dal consiglio di amministrazione**

#### **Capo IV**

##### **Centri di servizio e Sistema bibliotecario di ateneo.**

###### **Art. 50-ter**

###### ***(Centri di servizio)***

- 1. L'ateneo istituisce centri di servizio per la produzione, erogazione o gestione di beni o servizi a supporto delle sue attività istituzionali.**
- 2. La tipologia, l'istituzione e l'attivazione dei centri di servizio e dei relativi organi sono disciplinati dal regolamento generale di ateneo; la gestione e l'autonomia contabile sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.**

###### **Art. 50-quater**

###### ***(Sistema bibliotecario di ateneo)***

- 1. Per la promozione della ricerca e degli studi e allo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'ateneo, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'ateneo istituisce apposito centro di servizio, per il proprio sistema bibliotecario.**

#### **Parte V**

##### **AZIENDA UNIVERSITARIA DEL POLICLINICO**

###### **Art. 51**

###### ***(Azienda Ospedaliero Universitaria integrata con il S.S.R.)***

- 1. L'azienda ospedaliero-universitaria dell'università, integrata con il servizio sanitario regionale, di seguito denominata azienda, ha autonoma personalità giuridica.**
- 2. I rapporti tra azienda, università e regione sono regolati da apposito protocollo d'intesa, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.**
- 3. I provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale universitario utilizzato dall'azienda rientrano nelle competenze del rettore. Il direttore generale dell'azienda assume le funzioni di datore di lavoro per tutti gli aspetti giuridici ed economici inerenti e conseguenti l'organizzazione dell'attività assistenziale, il funzionamento delle strutture e delle attrezzature dell'azienda stessa, nonché l'utilizzazione del personale universitario per l'attività assistenziale.**
- 4. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni, nonché ai protocolli d'intesa tra la regione e l'università previsti dal medesimo decreto legislativo.**

**Artt. da 52 a 68**

**Abrogati**

Parte VI  
NORME COMUNI  
Art. 69

*(Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati)*

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Per particolari motivi di interesse superiore degli studi tali termini possono essere derogati previa delibera del senato accademico.
2. Salvo **previsioni diverse del presente statuto**, tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti.
3. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, nell'ambito delle componenti rappresentative degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza originariamente prevista per il mandato.
4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato dei presidi, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento, **di centri e dei presidenti di polo**, nonché dei direttori delle scuole di specializzazione, la durata del mandato dei nuovi eletti comprende sia la frazione di anno che quella prevista dal presente statuto.

Art. 70

*(Principi di funzionamento degli organi collegiali).*

1. Le adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio degli studenti e del consiglio di polo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto.
2. Le adunanze del consiglio di facoltà, dei consigli di corso di studio, dei consigli di dipartimento e dei consigli di scuola di specializzazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo, detratto il numero degli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto.
3. Nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
4. Il funzionamento degli organi menzionati nel presente statuto avviene secondo modalità che saranno stabilite in appositi regolamenti approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Chiunque senza giustificazione non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro per elezione o designazione, decade dal mandato rivestito.

**Art. 70-bis**

*(Riunione periodica degli organi collegiali)*

1. **Gli organi collegiali previsti dal presente statuto si riuniscono almeno ogni quattro mesi ad iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei relativi membri,**

salvo diversa previsione dello statuto stesso o dei regolamenti dell'ateneo. In mancanza i relativi organi decadono.

#### Art. 71

##### *(Elezioni degli organi di ateneo)*

1. Fatte salve le norme di cui all'articolo 14 per l'elezione del rettore, le modalità riguardanti le elezioni dei vari organi e cariche sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo, salvo quanto previsto nei regolamenti specifici.

#### Art. 71-bis

##### *(Ineleggibilità)*

1. **I membri eletti o designati negli organi, collegi e cariche previsti dal presente statuto non possono superare, nell'ambito del medesimo organismo, i due mandati consecutivi.**

#### Art. 72

##### *(Divieto di cumulo delle cariche)*

1. Le cariche di rettore, **pro-rettore vicario, pro-rettore funzionale**, preside, presidente di polo, **direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario**, direttore di dipartimento e **garante di ateneo sono tra loro non cumulabili.**

#### Art. 73

##### *(Esonero dalle attività istituzionali)*

1. Il rettore ed il pro-rettore **vicario possono** astenersi dall'attività didattica per la durata della loro carica, nel rispetto della legislazione di specie.

2. I presidi di facoltà e i direttori di **polo**, dipartimento e di centro interdipartimentale possono essere autorizzati a svolgere attività didattica in misura ridotta, per la durata della loro carica. L'autorizzazione è concessa con decreto del rettore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

#### Art. 74

##### *(Collaborazioni con altre università ed amministrazioni pubbliche e private)*

1. L'università, **unitariamente o tramite le strutture autonome decentrate**, nei termini previsti dal regolamento generale di ateneo e, per gli aspetti finanziari, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può concludere accordi con altre università, con istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e con amministrazioni pubbliche o può partecipare anche a titolo oneroso a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Le collaborazioni di cui al comma precedente **sono approvate e sottoscritte dal rettore, sentito il senato accademico, qualora di interesse generale dell'ateneo ovvero di interesse di più facoltà o strutture autonome; esse sono invece di competenza di ciascuna struttura autonoma decentrata qualora di specifico interesse della stessa ed in tal caso senza alcun onere aggiuntivo a carico del**

bilancio di ateneo; delle stesse si dà pronta comunicazione al rettore. Resta ferma la rappresentanza legale e la legittimazione processuale del rettore medesimo.

**2-bis - Le collaborazioni di cui al presente articolo devono comunque conformarsi ai seguenti principi:**

- a) **attestazione del livello universitario dell'attività svolta;**
- b) **disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;**
- c) **destinazione a finalità istituzionali dell'Ateneo di eventuali dividendi spettanti;**
- d) **divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di società consorziate.**

#### Art. 75

*(Tutela giudiziaria degli organi universitari)*

1. Nel caso in cui nei confronti del rettore, del pro-rettore **vicario, dei pro-rettori funzionali**, dei componenti del consiglio di amministrazione o del senato accademico, del direttore amministrativo, dei presidi di facoltà, dei presidenti **dei poli, dei direttori di dipartimento, o centro**, venga esercitata l'azione penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni ma non derivanti da dolo o colpa grave e che non siano commessi in danno dell'università, la difesa per tutti i gradi di giudizio è assunta a carico dell'università.

Le modalità di attuazione di tale forma di tutela e le relative ipotesi di sospensione sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'ateneo.

#### Parte VII

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 76

**(Gli Istituti)**

**(Abrogato)**

#### Art. 77

*(Rinnovo dei mandati)*

1. In prima applicazione del presente statuto, per il rinnovo dei mandati, si applicano le seguenti norme:

**a) il senato accademico e il consiglio di amministrazione restano in carica nella loro attuale composizione fino alla scadenza del mandato del Rettore;**

**b) abrogata;**

**c) abrogata**

**d) il rettore, il pro-rettore vicario, i pro-rettori funzionali, i presidi, i presidenti dei poli, i presidenti del consiglio di corso di studi, i direttori di dipartimento nonché i direttori delle scuole di specializzazione e le figure analoghe rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato;**

**e) qualora nelle more della pubblicazione del presente statuto tali mandati siano stati rinnovati, essi rimangono validi per la durata rispettivamente prevista dalle disposizioni**

vigenti al momento dell'elezione, anche se formalmente attivati dopo la pubblicazione dello statuto medesimo.

f) abrogata;

g) abrogata.

#### Art. 78

*(Rappresentanze dei professori nel senato accademico)*

1. In attesa della costituzione dei poli, **i rispettivi presidenti sono sostituiti nel senato accademico dai** rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia eletti nell'ambito delle seguenti aree territoriali: Napoli, Aversa, Caserta, Santa Maria Capua Vetere - Capua. In ciascuna area l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori inquadrati in ruolo in strutture dell'area medesima.

#### Art. 79

*Modifiche di statuto*

Abrogato

#### Art. 80

*(Efficacia dei regolamenti di ateneo e delle norme statutarie)*

1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, **conservano efficacia i regolamenti approvati o recepiti ed ancora in vigore.**

**1-bis - Le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente statuto sono automaticamente abrogate.**

**1-ter - Le disposizioni regolamentari e quelle di cui al presente statuto che risultino in contrasto con norme di legge sopravvenute, immediatamente applicabili alle università, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di rango superiore. Le modifiche che si rendano necessarie per effetto della sopravvenuta legislazione, sono adottate con provvedimento motivato del rettore.**

#### Art. 80-bis

**(Adeguamento dello statuto alla normativa successiva riferita alle università statali)**

**(abrogato)**